



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

IL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA
POLITICA ECONOMICA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC), nella persona del Segretario Generale Cons. Renato Catalano

e

il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (di seguito, DIPE), nella persona del Capo del Dipartimento Prof. Marco Leonardi

nel prosieguo definite "Parti", convengono e stipulano quanto segue

Considerato che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

Visti il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato dall’art. 49, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, che stabilisce l’applicazione in via provvisoria dei decreti emanati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice fino all’adozione di diversa disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 51/2018; la Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni, nonché i provvedimenti attuativi vevoli per le finalità dell’ANAC;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all’articolo 1, comma 5, istituisce presso il CIPE il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici”, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all’alimentazione di una banca dati tenuta nell’ambito del Comitato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 12 del D.P.C.M. 23 luglio 2002, come modificato dal D.P.C.M. 21 giugno 2007 e successivamente dal D.P.C.M. 15 ottobre 2008, ha istituito il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e ne ha definito le competenze;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2015, articolo 1, comma 1, e articolo 2, comma 2, e del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2015, di Organizzazione interna del DIPE, con il quale è soppresso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane (DISET), le cui funzioni residue sono trasferite al DIPE;

Visto l’articolo 8 del decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015, che istituisce l’Ufficio Monitoraggio degli investimenti pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021 con il quale il Prof. Marco Leonardi è nominato Capo del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che prevede che, al fine di consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un’apposita circolare da emanarsi d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che all'art. 1, comma 589, ha soppresso l'Unità tecnica finanzia di progetto (UTFP), istituita presso il CIPE dall'art. 7 della legge n. 144 del 1999, e ha trasferito le relative funzioni e competenze al DIPE.

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 198 del 24 agosto 2019, che regola le modalità di raccolta e trasmissione dei dati che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare al DIPE sui fenomeni relativi alle operazioni di partenariato pubblico privato da loro intraprese.

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 che prevede che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto l'art. 62 bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dall'articolo 44 del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 n. 235/2010 che istituisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che: al comma 5, istituisce presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei; al comma 6, stabilisce che le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto (di seguito CUP) e, in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Inoltre i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle Amministrazioni titolari degli investimenti *"...qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico, ..."* con la seguente specifica:
 - *"per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;*
 - *per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento";*
2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione"*, come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'articolo 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un

CUP e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale" e successive modificazioni, con particolare riferimento all'articolo 12, comma 2, ove è previsto che le pubbliche Amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, con altre Amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse Amministrazioni. Inoltre, all'articolo 50, comma 2, il citato decreto legislativo n. 82 del 2005, dispone che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 229 del 2011, ove si prevede che il Codice identificativo di gara (di seguito CIG) non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisi del CUP, obbligatorio ai sensi del citato articolo 11 della legge n. 3 del 2003, e successive modificazioni;

Visto l'art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti...(omissis)";

Visto l'art. 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che "Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive";

Visto l'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il quale istituisce presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dal Governo alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/41 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

Considerato che nel settore degli investimenti pubblici si evidenzia da tempo l'esigenza di coordinare la raccolta dei dati informativi, sia al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche che per finalità di monitoraggio della spesa pubblica;

Considerato che si rende necessario assicurare una maggiore integrazione ed interoperabilità tra i reciproci sistemi informativi, Anagrafe Nazionale dei Progetti di Investimento Pubblico (Sistema CUP) e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), già avviata nel mese di luglio 2014 con l'associazione tra le codifiche in uso per i contratti pubblici e i progetti di investimento (rispettivamente CIG e CUP).

Considerato che tra le riforme abilitanti la semplificazione e la concorrenza previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dal Governo, è indicato nelle misure urgenti per la semplificazione nel settore degli investimenti pubblici il “Potenziamento del database di tutti i contratti tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione” attraverso atti organizzativi dell’Autorità;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell’accordo ed ambiti di intervento

1. Il presente Accordo disciplina l’ambito e le modalità di svolgimento dell’attività di collaborazione interistituzionale tra le Parti.
2. Esso è finalizzato principalmente al reciproco scambio di informazioni, volto ad assicurare la condivisione, l’integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati raccolti nell’ambito delle attività istituzionali, attraverso l’interoperabilità e la cooperazione applicativa dei rispettivi sistemi informatici e delle banche dati al fine di monitorare il corretto utilizzo delle risorse destinate alla stipula di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e prevenire fenomeni corruttivi promuovendo la trasparenza delle informazioni.
3. In particolare, tra gli obiettivi di cui al precedente comma 2 gli ambiti di comune interesse riguardano:
 - a. il rafforzamento del monitoraggio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con particolare riferimento al presidio, per quanto di competenza, della qualità e della completezza dei dati, dalla fase di programmazione alla fase di esecuzione, anche ai fini della vigilanza sui contratti pubblici;
 - b. la realizzazione di azioni per consentire il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico privato per la realizzazione degli investimenti pubblici, anche attraverso l’implementazione e l’interoperabilità dei rispettivi sistemi informativi, con il censimento della platea di operazioni di interesse e la rilevazione dei principali fenomeni economici e finanziari di ciascuna operazione;
 - c. l’adozione di iniziative comuni per la promozione, negli ambiti di rispettiva competenza, dello strumento del partenariato pubblico privato;
 - d. la condivisione delle anagrafiche di comune interesse riguardanti i soggetti coinvolti nell’ambito dei contratti pubblici;
 - e. la promozione di iniziative comuni in tema di trasparenza e *open data*.
4. È facoltà delle Parti individuare, ove necessario, ulteriori o più specifici ambiti di intervento, con richiesta motivata di una delle Parti. Gli Accordi raggiunti con l’accettazione dell’altra parte sono integrativi del presente Accordo e soggetti alle stesse modalità di approvazione di quest’ultimo, ferma restando facoltà di delega da ambo le Parti.
5. Gli articoli che seguono disciplinano le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 2

Sicurezza delle informazioni e tutela dalla privacy

1. Il trattamento dei dati personali derivante dall'esecuzione del presente Accordo dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione di dati personali" e successive modifiche ed integrazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Il personale incaricato del trattamento di cui al comma 1 è tenuto a conformarsi agli obblighi di riservatezza e segretezza previsti dalle disposizioni regolanti la materia.

Art. 3

Attuazione dell'Accordo

1. Le modalità esecutive della collaborazione di cui al presente Accordo, i dettagli tecnici delle procedure da adottare, fra cui quelle per consentire l'interscambio dei dati necessari per perseguire gli obiettivi del presente accordo nel rispetto delle modalità di collaborazione applicativa disposte dal CAD, la tipologia e i contenuti dei dati e delle notizie oggetto dello scambio di informazioni saranno definiti tra le Parti nell'ambito di specifici tavoli tecnici che saranno avviati di comune accordo. Le Parti indicheranno gli obiettivi oggetto dei tavoli tecnici e i rispettivi referenti. I risultati delle attività svolte nell'ambito dei tavoli tecnici avviati saranno rendicontati attraverso rapporti sintetici di attività o verbali periodici da sottoporre all'approvazione delle Parti.
2. Le Parti potranno concordare la stipula di eventuali atti aggiuntivi al presente Accordo, da approvarsi con le stesse modalità di quest'ultimo, che diventeranno parte integrante del medesimo.
3. Allo scopo, le Parti individuano i referenti come di seguito indicati:
 - per l' ANAC: ...
 - per il DIPE: Cons. Giovanni Marini

Art. 4

Durata, rinnovo e modifiche

1. Il presente Accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua efficacia e si rinnova tacitamente, salvo richiesta motivata di una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. I termini di durata di cui al comma 1 decorrono dalla data di sottoscrizione dell'Accordo con firma digitale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il presente Accordo può essere modificato anche prima della scadenza, previo accordo scritto fra le Parti da approvarsi con le stesse modalità.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente accordo si provvede con le dotazioni di personale e mezzi previsti a legislazione vigente, senza oneri aggiunti a carico per il bilancio dello Stato.

Di quanto sopra è stato redatto il presente atto che, previa approvazione delle parti, viene sottoscritto con firma digitale.

Roma,

Il Segretario Generale
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
Cons. Renato Catalano

Il Capo del
DIPE
Prof. Marco Leonardi